|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014

Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle

dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti

abilitati. (14A04307)

(GU n.127 del 4-6-2014)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in

particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto

delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei

responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative

dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti

gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi

dovuti in base allo stesso decreto;

 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in

materia di statuto dei diritti del contribuente";

 Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale

e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza

fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per

i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi

dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in

particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti,

rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai

CAF-dipendenti";

 Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 dicembre 2005, n. 248, che hanno modificato rispettivamente

l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e l'articolo 1 del

decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti, l'attivita'

di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti

nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori

commercialisti ed esperti contabili;

 Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15

gennaio 2014 e 10 marzo 2014, con i quali e' stato approvato il

modello di dichiarazione 730/2014 con le relative istruzioni, che

deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche'

della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione

dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti

esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi

dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

 Considerate le modalita' telematiche adottate dall'Istituto

nazionale previdenza sociale (INPS) per il rilascio della

certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati

e assimilati (CUD).

 Considerate le difficolta' riscontrate nel reperimento dei CUD

nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonche' l'incertezza

determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso

scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali;

 Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini

di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli

di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai

contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire

di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti

adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e

dell'Amministrazione finanziaria;

 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 Decreta:

 Art. 1

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni

 dei redditi modello 730/2014 per i CAF-dipendenti e

 i professionisti abilitati

 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare

l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della

destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un

CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla

documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di

controllo.

 2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle

attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:

 a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia

della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di

liquidazione;

 b) entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato

finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via

telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate

ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 3 giugno 2014

 Il Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Renzi

Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |